



# Promemoria

## Pareri cantonali nell'ambito di procedure di approvazione dei piani dell'UFT concernenti impianti ferroviari o di trasporto a fune

### I. Premessa

Le ferrovie e gli impianti di trasporto a fune rientrano nell'ambito di competenza della Confederazione (art. 87 Cost.). Nella legge federale sulle ferrovie (Lferr) la Confederazione ha stabilito, in via esaustiva, le disposizioni per la valutazione dei progetti ferroviari. Secondo quest'ultima, le costruzioni e gli impianti destinati esclusivamente o prevalentemente alla costruzione oppure all'esercizio di una ferrovia necessitano di un'approvazione dei piani da parte dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT). Gli impianti a fune adibiti al trasporto di più di otto persone per direzione necessitano di una concessione federale e di un'approvazione dei piani da parte dell'UFT. La procedura è retta dalle disposizioni del diritto federale:

- legge federale sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101)
- legge sugli impianti a fune (LIFT; RS 743.01)
- legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021)
- legge federale sulla espropriazione (LEspr; RS 711)
- ordinanza sulle ferrovie (Oferr; RS 742.141.1)
- ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF; RS 742.142.1).
- ordinanza sugli impianti a fune (OIFT; RS 743.011)

I Cantoni costituiscono un partner importante nella procedura di approvazione dei piani. L'articolo 18d Lferr e l'articolo 12 capoverso 1 LIFT stabiliscono pertanto che, nell'ambito della procedura ordinaria di approvazione dei piani, l'UFT è tenuto a consultare i Cantoni interessati e concede loro la possibilità di esprimere il loro parere entro tre mesi.

Le procedure devono svolgersi secondo i tempi prestabiliti, nel rispetto dei diritti degni di protezione di tutte le parti coinvolte e con un impiego ottimale delle risorse.

Con il presente promemoria, l'UFT desidera aiutare i Cantoni a redigere i loro pareri in modo coerente, consolidato e conforme ai requisiti formali e di contenuto. Esso completa i mezzi ausiliari esistenti per l'armonizzazione della forma e della struttura dei pareri cantonali sui progetti federali, come per esempio il «Beurteilungsvorlage für UVP-pflichtige Bundesvorhaben» (Modello di valutazione per i progetti federali soggetti all'EIA) del 1° ottobre 2018.



## II. Procedura di approvazione dei piani

Nel corso della procedura di approvazione dei piani l'UFT verifica, tenendo conto dei pareri specialistici degli Uffici federali (art. 62a LOGA<sup>1</sup>) e dei Cantoni, che il progetto presentato sia conforme alle pertinenti prescrizioni tecniche<sup>2</sup>, che le disposizioni federali relative alla pianificazione del territorio, alla protezione dell'ambiente, della natura e del patrimonio culturale nonché agli altri ambiti giuridici interessati siano rispettate e che gli interessi dei proprietari in questione e delle altre parti interessate dalla procedura siano adeguatamente presi in considerazione. La decisione di approvazione dei piani conclude la procedura, riveste valore di licenza di costruzione (art. 6 cpv. 6 Oferr) e obbliga la richiedente, nella realizzazione dei progetti, a tenere conto di quanto segue:

- del diritto federale, che si applica in ogni caso per legge (leggi e ordinanze),
- dei contenuti del dossier approvati dall'UFT (piani, rapporti con le relative misure previste) e
- degli oneri, dei termini e delle condizioni stabiliti nell'approvazione dei piani (compresi quelli basati sul diritto cantonale che sono stati valutati e approvati dall'UFT, v. al riguardo il capitolo VI).

## III. Sfide per le autorità – Contenuto di una «richiesta»

Le autorità coinvolte in una procedura di approvazione dei piani verificano, nel loro ambito di competenza, se la documentazione dei piani presentata consente la realizzazione del progetto secondo le disposizioni pertinenti.

Per segnalare «difetti» o «errori» riscontrati nella documentazione dei piani o per «rimediare» agli stessi, le autorità possono presentare «richieste» nell'ambito della loro partecipazione affinché:

- siano condotti chiarimenti nel corso della procedura;
- la documentazione dei piani sia consolidata o rielaborata dalla richiedente nel corso della procedura;
- siano stabiliti oneri (nonché condizioni e termini) nell'approvazione dei piani rilasciata dall'UFT.

## IV. Richieste «non ricevibili»

Nei pareri cantonali vanno evitate richieste che non siano sufficientemente concrete, chiare e precise e che quindi non possono costituire la base per una decisione nel singolo caso specifico. Le seguenti categorie di istanze sono da considerarsi «non ricevibili» in questo senso; di conseguenza, l'UFT non entra in materia su tali istanze:

- a. richieste che non si riferiscono all'oggetto della procedura (perimetro del progetto, contenuto del progetto);
- b. richieste che non si fondano su una base giuridica federale o cantonale o su una prassi cantonale (le cosiddette misure «ideali» o «auspicabili», che non possono essere imposte al richiedente; «nice to have»);
- c. richieste relative a questioni di responsabilità civile e ripartizione dei costi in caso di fattispecie future ancora incerte;
- d. richieste che esigono in modo generico il rispetto del diritto federale o l'attuazione del contenuto della documentazione relativa all'approvazione dei piani (il diritto federale deve essere rispettato per legge; con l'approvazione della documentazione dei piani, quest'ultima e i suoi contenuti diventano vincolanti per la richiedente: tali richieste vengono quindi stralciate in quanto prive di oggetto);

---

<sup>1</sup> legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010)

<sup>2</sup> in particolare le prescrizioni dell'Oferr e le disposizioni esecutive dell'Oferr (DE-Oferr; RS 742.141.11)

- e. richieste di correzioni formali della documentazione dei piani che non comportano tuttavia misure concrete per l'attuazione del progetto (p. es. correzione di un errore di scrittura in un rapporto);
- f. richieste che, per mancanza di competenza, non possono essere imposte alla richiedente in quanto destinataria della decisione di approvazione dei piani (p. es. se il Cantone richiede all'impresa ferroviaria l'aggiornamento di un «piano generale di drenaggio», che è di competenza di un'altra autorità pianificatoria).

Vanno inoltre evitate, rimediandovi prima d'inviare il parere, le «richieste» con il seguente contenuto:

- g. richieste (presentate da diversi servizi specializzati di un'autorità) che si contraddicono a vicenda;
- h. richieste simili o identiche formulate in modo diverso in diverse parti del parere.

## **V. Indicazioni / raccomandazioni del Cantone**

Sulla base delle valutazioni dei propri servizi specializzati, l'autorità direttiva cantonale può formulare in qualsiasi momento anche semplici indicazioni o raccomandazioni che devono però essere chiaramente distinte dalle richieste effettive. Se ritenute opportune, vengono menzionate dall'UFT nell'approvazione dei piani senza comportare oneri. La richiedente è libera di dare seguito o meno alle indicazioni o alle raccomandazioni.

## **VI. Aspetto particolare – Domanda basata sul diritto cantonale – Motivazione**

Secondo l'articolo 18 capoverso 4 Lferr e l'articolo 9 capoverso 1 LIFT per un progetto ferroviario non sono necessari piani o autorizzazioni cantonali. Va tuttavia tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti dell'impresa ferroviaria o di trasporto a fune.

Se un Cantone intende presentare richieste basate sul diritto cantonale, deve indicare la base giuridica pertinente e motivare perché la disposizione cantonale deve essere rispettata e perché, secondo il Cantone, in tal modo viene soddisfatto il requisito di cui all'articolo 18 capoverso 4 Lferr e all'articolo 9 capoverso 1 LIFT di non limitare in modo sproporzionato l'impresa. L'UFT decide in via definitiva, nell'approvazione dei piani, in merito a tali richieste. Il «diritto cantonale» può anche essere una prassi cantonale, a cui si applicano le stesse condizioni.

Conformemente all'articolo 18 capoverso 3 Lferr e all'articolo 9 capoverso 1 LIFT, con l'approvazione dei piani da parte dell'UFT sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale (permesso di dissodamento, autorizzazione di immissione, autorizzazioni per interventi sulle acque sotterranee, rimozione di vegetazione riparia, interventi sulle acque per la pesca, autorizzazioni tecniche speciali in materia di diritto ferroviario e sull'elettricità, ecc.). Le relative richieste di autorizzazioni speciali devono essere presentate dalla richiedente e sono anch'esse oggetto di valutazione cantonale nel suo ambito di competenza.

Se il Cantone ritiene che siano necessarie autorizzazioni in base al diritto cantonale perché la fattispecie non è disciplinata a livello federale, può richiedere il rilascio o meno della relativa autorizzazione nell'ambito dell'approvazione dei piani. Dopo aver consultato la richiedente e verificato la motivazione adottata dal Cantone, l'UFT recepisce le richieste presentate e le integra nel dispositivo della sua approvazione dei piani. Non è quindi più necessaria un'autorizzazione separata da parte del Cantone. Questo modo di procedere è conforme ai principi di concentrazione e coordinamento delle procedure (principio: un progetto, una procedura, una decisione).

## **VII. Conclusioni: semplici misure per consolidare un parere**

Affinché l'UFT, la richiedente e i servizi federali coinvolti nella procedura possano esaminare in modo efficiente il parere cantonale, è necessario che l'autorità direttiva cantonale tenga conto dei seguenti punti prima di trasmettere il parere all'UFT:

1. tutte le richieste devono essere chiaramente identificate come tali e separate dalle altre parti del parere (p. es. mediante una numerazione propria e progressiva, a cui fare riferimento in ogni successivo scambio di scritti);
2. è necessario garantire che si tratti di richieste «ricevibili», ovvero in particolare:
  - a. la richiesta si riferisce all'oggetto concreto della procedura;
  - b. si richiede di integrare o correggere il contenuto della documentazione dei piani;
  - c. la richiesta è sufficientemente specifica;
  - d. la richiesta contiene una misura che incide concretamente sulle modalità di realizzazione del progetto;
  - e. la richiesta può essere in fatto e in diritto imposta alla richiedente.
3. In generale occorre verificare che:
  - a. le richieste non siano in contraddizione tra loro o con il risultato di un'eventuale consultazione preliminare del Cantone (a meno che la fattispecie non sia cambiata in modo significativo da allora);
  - b. le richieste con contenuto simile siano raggruppate in un'unica richiesta.
4. Le richieste basate sul diritto cantonale, in particolare se il Cantone richiede il rilascio di un'autorizzazione cantonale / speciale, devono comprendere la base giuridica sulla quale si fondano e una motivazione, nonché una valutazione dal punto di vista del Cantone in merito all'articolo 18 capoverso 4 Lferr e all'articolo 9 capoverso 1 LIFT.
5. Il parere cantonale deve essere inviato all'UFT in formato PDF ricercabile.

**Per domande è possibile rivolgersi alle sezioni Autorizzazioni I e Autorizzazioni II dell'UFT.**